

Pubblicato il 22/11/2024

N. 05286 /2024 **REG.PROV.CAU.**
N. 06392/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6392 del 2024, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Antonietta D'Avino, Luigi Di Nuzzo, rappresentati e difesi dagli avvocati Angela
Rotondi, Massimo Vernola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Antonella Scaramuzzo, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

degli art.2 e 3 dell'AVVISO del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot.
Registro Ufficiale

U.0079720 del 29.12.2023 avente ad oggetto “DM 8 giugno 2023, n. 107 - Modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui all’articolo 3, co. 1, termini e modalità di versamento del contributo di segreteria, di cui all’articolo 4, co. 2.”, e del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito (già MIUR) dell’08.06.2023 prot.nr.107 e pubblicato sul sito del MIM solo in data 11.08.2023 <<recante la modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale D.M n.107 dell'8/06/2023 recante la modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, ex art. 5, commi da 11- quinquies a 11- novies, del D.L. 29 .12.2022, n.198 convertito con modificazioni con legge 24 febbraio 2023, n. 14>>, nella parte in cui all’art.2 denominato <<Soggetti Destinatari>> al comma 1 prevede che: “Alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta;”, e al comma 2 dello stesso articolo nella parte in stabilisce che: “Ai fini del comma 1 devono intendersi esclusivamente i ricorsi tempestivamente promossi innanzi al Giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) ovvero al Presidente della Repubblica, nei prescritti termini di 60 ovvero di 120 gg. dall’effettiva conoscibilità del primo atto immediatamente e direttamente efficace nei confronti del singolo interessato. 3. Sono considerati ricorsi di cui al precedente c.1, lettere a) b) e c), solo quelli proposti per: a) l’annullamento degli atti amministrativi di approvazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale, ove non contempli il nominativo dei singoli ricorrenti, in quanto respinti alla prova scritta;” - della nota ricevuta via pec del 09.10.2023 della D.G. per il personale scolastico del MIM,

nonché dell'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta e di ogni altro atto presupposto,

connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto e degli eventuali atti successivi della procedura concorsuale, ed in particolare delle eventuali convocazioni al Corso intensivo;

e per l'effetto accertare il diritto

- dei ricorrenti a vedersi riconoscere la legittimazione, il possesso dei requisiti e la titolarità della

loro posizione per poter partecipare alla predetta procedura concorsuale riservata, per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 15/10/2024:

- del Decreto del capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito n.2187 d 09.08.2024 di approvazione della graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023, sulla base del punteggio complessivo conseguito dai candidati ai sensi dell'articolo 9 del DM n. 107 del 2023 con relativa graduatoria allegata;

- del Decreto del capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito n.2206 del 19.08.2024 di rettifica della graduatoria con allegata graduatoria e dell'avviso sempre del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot.124319 del 09.08.2024 di assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori, e di tutti gli eventuali provvedimentiDecreto esclusione per carenza dei requisiti concorso Riservato Dirigenti Scolastici - Decreto approvazione graduatoria definitiva degli USR regionali di nuove immissioni in ruolo e stipula dei contratti a tempo indeterminato dei vincitori, ove nelle more adottati, e di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o conseguenziale siccome lesivo degli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con l'atto recante motivi aggiunti;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2024 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che con l'atto recante motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n.107 del 2023, approvata con decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 2187 del 9 agosto 2024, la successiva graduatoria generale nazionale rettificata approvata con decreto MIM n.2206 del 19.08.2024 nonché l'avviso del MIM prot.124319 del 9 agosto 2024 di assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori e gli eventuali provvedimenti degli Uffici Scolastici regionali di nuove immissioni in ruolo e stipula dei contratti dei vincitori, ove adottati nelle more, ed hanno dedotto l'illegittimità per gli stessi motivi già censurati con il ricorso introduttivo tenuto conto della pendenza di giudizi alla data del 28 febbraio 2023, argomentando con ulteriori considerazioni; in particolare i ricorrenti hanno insistito sulla sussistenza dei requisiti di legge in capo agli stessi per la partecipazione al concorso riservato in questione, tenuto conto della pendenza di giudizio, come dimostrato, riconducibile alle fattispecie previste dalle norme speciali di riferimento, alla luce anche di quanto da ultimo sostenuto dal giudice d'appello in caso analogo (cfr. Cons. Stato, sez. VII, ord. n. 3395/2024 e n.3728/2024);

Considerato che, sulla base di una delibazione sommaria propria della presente fase cautelare e salva ogni altra valutazione, le censure sono fondate riguardo alla dedotta illegittima esclusione dei ricorrenti dalla procedura di reclutamento straordinaria di cui al D.M. n. 107/2023, quanto al *fumus boni iuris*, tenuto conto

della pendenza di giudizio, come sopra riconosciuta anche alla luce delle predette ordinanze, trattandosi di procedimenti giudiziari comunque riguardanti, ancorché in via derivata e successiva, il mancato superamento della prova scritta da parte dei ricorrenti, così come indicato nel D.M. n. 107/2023;

Considerato, quanto al *periculum in mora*, che appare apprezzarsi l'allegato pregiudizio grave e irreparabile, consistente nella mancata partecipazione alle fasi successive della procedura *de qua* dopo aver superato la prova scritta per la rilevata carenza dei requisiti;

Ritenuto, pertanto, che l'istanza cautelare incidentalmente proposta debba essere accolta ai fini della tempestiva ammissione con riserva dei ricorrenti alla procedura, salve tutte le successive determinazioni dell'Amministrazione resistente, tenuto conto dello stato di avanzamento della procedura di reclutamento del personale dirigenziale scolastico in questione;

Ritenuto, altresì, che sussiste la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

Ritenuto di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente della presente ordinanza, del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incombenzi, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della parte ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase cautelare avuto riguardo alla natura della materia controversa;

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 16 luglio 2025.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater) accoglie l'istanza cautelare nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Dispone l'integrazione del contraddittorio del complessivo gravame per pubblici proclami secondo le modalità indicate in parte motiva.

Compensa tra le parti il pagamento delle spese della presente fase cautelare.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 16 luglio 2025.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Mariangela Caminiti, Presidente, Estensore

Emiliano Raganella, Consigliere

Marco Martone, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Mariangela Caminiti

IL SEGRETARIO

